

**TAR Lazio 6 maggio 2009 n. 4642**

**Società sportive – Iscrizione ai campionati di calcio – L. n. 91/1981 – Professionismo sportivo – Società di Capitali – Società per azioni o Società a responsabilità limitata**

*La società sportiva che intende partecipare ai campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e stipulare contratti con atleti professionisti ai sensi della L. n. 91 del 1981 deve essere una società di capitali costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.*

## **IL MODELLO SOCIETARIO PARTECIPATIVO DEL BARCELLONA FC È ESPORTABILE IN ITALIA?**

di *Rolando Favella\**

SOMMARIO: 1. Il *casus belli* – 2. Alcune considerazioni circa forme partecipative di governo societario dei club calcistici. L'esempio del Barcellona FC – 3. Brevemente, l'iniziativa di azionariato popolare relativa all'AS Roma – 4. Normative rilevanti – 5. Profili di diritto societario – 6. Conclusioni

**1.** La controversia relativa alla pronuncia quivi commentata trova origine nelle vicende legate ai ripescaggi nel campionato calcistico di Lega Pro II Divisione (un tempo, più semplicemente, C2), per la stagione sportiva 2008-2009.

Al termine della stessa, varcati i confini della giustizia sportiva per entrare in territorio ordinario, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (di seguito, TAR Lazio) ha avuto modo di pronunciarsi, solvendo la questione specifica e ribadendo un principio di diritto pacifico nel settore del calcio di vertice.

Ai sensi della L. n. 91 del 1981, ai fini dell'iscrizione ai campionati sportivi professionistici è necessario che la squadra sia costituita nella forma della società di capitali.

---

\* Monaco Studio Legale. Dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l'Università di Udine.

La *ratio* di tale enunciazione appare di immediato apprezzamento, essendo la stessa volta ad assicurare un'adeguata solidità economica e gestionale alle squadre militanti nei massimi campionati.

Tuttavia, la stessa, nella sua perentorietà, lascia insinuare un dubbio, il quale acquisisce maggior rilievo ove si soffermi l'attenzione sul vivace dibattito che, alimentato dai successi sportivi delle squadre spagnole, periodicamente riaffiora e strizza l'occholino a forme partecipative di governo societario dei club.

Come visto, la controversia è relativa a vicende legate ai ripescaggi nei campionati di Lega Pro organizzati sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC).

Infatti, la società sportiva ricorrente di fronte al TAR Lazio (di seguito, Società), al termine della stagione agonistica 2007-2008 nella quale aveva partecipato al Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F, aveva presentato domanda di ammissione al Campionato di II Divisione per la stagione successiva. Ciò sulla base dei criteri di ripescaggio in ambito professionistico stabiliti dalla FIGC con delibera del Consiglio Federale del 5 maggio 2008.<sup>1</sup>

A fronte della domanda della Società, effettuata nei termini e con l'allegata documentazione richiesta dalle regolamentazioni federali, la FIGC, in data 14 agosto 2008,<sup>2</sup> respingeva la stessa, sull'assunto, in particolare, che la Società fosse «*costituita nella forma della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non avendo adeguato il proprio Statuto alle previsioni di cui alla L. n. 91 del 1981*».

A seguito di tale esclusione, la Società ha proposto nei confronti della FIGC istanza di conciliazione, svoltasi presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI e conclusasi con un mancato accordo tra le parti, alla quale hanno fatto seguito un'istanza di arbitrato, rigettata, ed il successivo ricorso al TAR Lazio. Gli organi di giustizia amministrativa hanno avuto modo di dirimere una questione incentrata sull'interpretazione delle disposizioni enunciate dall'art. 10 della L. n. 91 del 1981. Queste affermano che «*possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata*». Ergo, si deduce che per poter militare in campionati professionistici, in cui giocano tesserati professionisti, una società deve adottare la veste di società di capitali.

Ad onor del vero, tale principio rappresenta solo la cornice del *casus belli* in questa sede esaminato. Il punto fondamentale della vicenda è, infatti, rappresentato dai termini entro i quali avrebbe dovuto essere posto in essere l'adeguamento dello Statuto della Società, con riferimento agli aspetti legati all'adozione della forma di società di capitali. Adeguamento che avrebbe dovuto aver luogo antecedentemente alla richiesta di ripescaggio, nell'intendimento della FIGC, e successivamente a tale istanza (purché prima della stipulazione di contratti di lavoro

<sup>1</sup> FIGC, Delibera del Consiglio Federale del 5 maggio 2008, n. 96/A, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 giugno 2008 del Comitato Interregionale di Serie D.

<sup>2</sup> FIGC, Comunicato ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008.

professionistico), ad avviso della Società.

Il TAR Lazio, per una serie di valutazioni, ha ritenuto di accogliere il ricorso della Società, assecondandone l'interpretazione data. Alla luce di ciò, l'organo giudicante ha affermato che lo statuto delle società sportive che passano dal campionato dilettantistico (i.e. la Serie D) a quello professionistico (la II Divisione, appunto) può essere adeguato ai dettami della L. n. 91 del 1981 anche successivamente all'ammissione alle serie maggiori.

Il giudice amministrativo, quindi, ha annullato gli atti federali, ed in particolare i provvedimenti che, a suo tempo, avevano respinto l'istanza di ripescaggio della Società.

Ad ogni modo, al di là della soluzione alla controversia specifica, incentrata su adempimenti formali, è la massima ribadita nella medesima («*ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, è necessario che la società sia una società di capitali*») a suggerire, come *infra* esposto, un interessante quesito, la cui risposta rappresenta l'oggetto del presente elaborato.

**2.** Come visto, infatti, ciclicamente si ripropone l'affascinante intenzione di esportare nella realtà calcistica italiana il modello partecipativo di *corporate governance* del Barcellona FC.

Le immagini di Guardiola, tecnico formatosi nella *cantera blaugrana*, e dei dribbling di Messi, in particolare ove contrapposte ai volti tirati di molti fra i dirigenti del calcio italiano, fanno illuminare gli occhi e volare la fantasia di molti tifosi. Questi ultimi vedono nel modello ad alta partecipazione popolare della società catalana la soluzione per alcune difficili situazioni che si registrano nel pallone nostrano. Ultimo esempio in ordine cronologico è quello relativo alla proposta di azionariato popolare riferita all'AS Roma.

Ma si proceda con ordine. Ad oggi, modelli partecipativi *tout court* delle società di calcio sono presenti solo in Spagna, dove, tra le varie, Barcellona, Real Madrid ed Athletic Bilbao hanno adottato questa formula.

Si tratta di un sistema di governo societario che consente a tutti i cittadini di acquistare direttamente quote societarie del club. Tale previsione produce l'effetto immediato di allargare esponenzialmente la platea degli *shareholders*; basti in tal senso un dato, i soci del Barcellona FC sono ad oggi approssimativamente 175.000.<sup>3</sup>

Prendendo a riferimento le normative interne alla società *blaugrana* si evidenzia subito come le forme di partecipazione garantite ai soci sono molteplici e soprattutto reali. Ai sensi dello Statuto, infatti, ogni quattro anni i soci votano per le elezioni del Presidente del club, a cui sono conseguentemente conferiti poteri decisionali; gli *shareholders*, inoltre, approvano il bilancio e partecipano alle decisioni dell'Assemblea Generale.<sup>4</sup>

In tali previsioni risiede l'elemento che maggiormente caratterizza tale struttura societaria altamente partecipativa e antitetica rispetto alle realtà societarie del

<sup>3</sup> Il dato è disponibile on line all'indirizzo web [sporteconomy.it](http://sporteconomy.it) (giugno 2010).

<sup>4</sup> Sul punto, si rinvia a F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC*, *mès que un club*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 37.

calcio italiano: il processo democratico per cui ogni soggetto interessato può acquisire lo *status* di socio (è addirittura possibile acquistare la propria quota del club sul sito internet<sup>5</sup> del *Barca* e presso i botteghini del Camp Nou) e conseguentemente partecipare alla vita societaria esercitando i propri diritti ed influenzando, di fatto, le politiche strategiche e gestionali del *management*.

Valutati i profili di tale struttura, ci si deve ora porre l'interrogativo: un siffatto modello partecipativo di governo societario a quale forma di società disciplinata dal diritto italiano corrisponde?

Ad avviso di chi scrive, tra le possibilità offerte dal codice civile, alla luce dei peculiari elementi evidenziati nell'assetto del Barcellona FC non si può che individuare nel tipo della società cooperativa l'unica reale risposta.

La ragione di tale scelta è la seguente: solo la società cooperativa, differentemente dalla società per azioni o da quella a responsabilità limitata, si caratterizza per il principio della c.d. porta aperta, in virtù del quale la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo, facilitando così l'ingresso di nuovi soci (ed il recesso di quanti intendano dismettere i panni dello *shareholder*).<sup>6</sup>

La cooperativa è concepita, nelle intenzioni del legislatore e nei fatti del codice civile, come una struttura aperta, senza limite di numero, in cui vige il divieto, ai sensi di legge, di prevedere clausole statutarie che vietino nuove adesioni.

È una società, quindi, in cui chiunque condivida i principi ispiratori della stessa (in questo caso, la fede calcistica) può liberamente acquisire la qualifica di socio ed influire, dunque, sulla vita gestionale del club.

Ogni socio, inoltre, ha in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della quota od il numero di azioni detenute. Viene così assicurata la massima ed effettiva partecipazione di ciascun socio, in antitesi alla generale regola di funzionamento delle società di capitali in base alla quale il numero dei voti è proporzionato alla quota ovvero alla partecipazione azionaria.<sup>7</sup>

Esaurita tale digressione, il quesito che ci si deve allora porre, come *supra* accennato, è il seguente: una tale soluzione societaria sarebbe ammissibile nello sport professionistico italiano, ai sensi delle vigenti normative?

Come visto, infatti, per le società che esercitano attività agonistica professionistica, come si sa limitate a sei sole discipline sportive (calcio, ciclismo, basket, golf, pugilato e motociclismo), la L. n. 91 del 1981 prevede una speciale disciplina, derogatoria rispetto a quella dettata dal codice civile per le società di diritto comune,<sup>8</sup> la quale statuisce che le società professionistiche siano costituite nella forma della società di capitali.

<sup>5</sup> Si veda il sito web [www.alt.es.fcbarcelona.com/en/default.asp](http://www.alt.es.fcbarcelona.com/en/default.asp) (giugno 2010).

<sup>6</sup> Si rinvia a S. DI DIEGO, *Le Società Cooperative*, Maggioli Editore, Rimini, 2009, 43-72.

<sup>7</sup> Si tratta del c.d. principio «una testa - un voto». Si veda F. GALGANO, R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, I, Cedam, Padova, 2006, 923-994.

<sup>8</sup> A. DE SILVESTRI, *Le società e le associazioni sportive*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, (a cura di), *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008, 102.

Orbene, è riconducibile la società cooperativa nel novero delle società di capitali?

**3.** Si deve aprire una breve parentesi, al fine di sgomberare il campo da un equivoco. Spesso con facilità si accosta il sistema di *governance* partecipativo di alcuni club spagnoli a forme di partecipazione dei tifosi al capitale sociale dei team calcistici. Forme che sono legittime, da accogliere con favore e da incentivare, ma sostanzialmente diverse rispetto al suesposto modello iberico.

Come detto, l'ultima, in ordine di tempo, iniziativa in tal senso è stata quella proposta da alcuni tifosi dell'AS Roma, i quali hanno coinvolto un cospicuo numero di interessati, illustri e meno, al fine di sostenere anche economicamente la società capitolina e di influenzare le scelte gestionali della stessa.

Tale iniziativa, analogamente ad altre recenti (ad esempio, si sono attivati in tale direzione i sostenitori dell'AC Mantova), pur se individuata come fedele riproposizione del modello *blaugrana*, presenta rispetto allo stesso elementi completamente differenti.

L'Associazione MyROMA – questo il nome dell'iniziativa – è un ente di diritto privato, costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile. Si tratta, quindi, di una realtà autonoma rispetto al club calcistico, che intende affiancarsi a quest'ultimo, non sostituirlo.

Dallo Statuto sociale si registra, infatti, come lo scopo di MyROMA sia «*collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati*». A tal fine, come detto, la stessa intende acquistare e/o sottoscrivere azioni della società capitolina, in base anche alle risorse finanziarie raccolte dall'associazione attraverso il contributo degli associati.<sup>9</sup>

Come si può dedurre, quindi, la realtà che si rappresenta non è quella di una società sportiva professionistica che adotta un assetto e delle regole interne che assicurano la partecipazione popolare dei soci, quanto piuttosto quella di un ente terzo che, assicurata un'ampia democrazia interna, intende rappresentare i propri associati all'interno del club calcistico, per il tramite di una propria partecipazione azionaria nello stesso.

Tale iniziativa è lodevole e da sostenere, nella speranza che la stessa si riveli antesignana nel panorama sportivo italiano. Tuttavia, si pone su un piano diverso rispetto a quello delle forme societarie partecipative, tipiche della realtà spagnola. Quindi non si può identificare nella stessa il primo caso di azionariato popolare in Italia, non foss'altro che per la circostanza che, ove MyROMA dovesse avere auspicabilmente successo, sarà tale associazione ad esser socia della AS Roma, e non i singoli associati a MyROMA medesima.

In riferimento ad essa, quindi, non si pongono i menzionati dubbi di natura societaria circa la sua compatibilità con le vigenti normative italiane.

**4.** Come visto, l'art. 10 della L. n. 91 del 1981 impone espressamente di costituirsi

---

<sup>9</sup> Tutti i riferimenti sono reperibili on line agli indirizzi web [www.azionariatopopolareasroma.com](http://www.azionariatopopolareasroma.com) e [www.myroma.it](http://www.myroma.it) (giugno 2010).

nelle forme di società per azioni o di società a responsabilità limitata alle società che intendano stipulare contratti di lavoro sportivo professionistico con gli atleti.<sup>10</sup> Aprendo una parentesi, si potrebbe rilevare come una lettura rigorosa di tale disposizione induca a ridefinire una massima giuridica data per pacifica finora, secondo la quale, come visto, *conditio sine qua non* ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici è l'adozione della forma di società di capitali.

Orbene, una tale conclusione non è del tutto corretta, ove si consideri che nel novero delle società di capitali rientra anche il tipo della società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 del codice civile),<sup>11</sup> esclusa dalla menzione disposta dal citato art. 10 della L. n. 91/81. A meno che non si voglia considerare che nella nozione di società per azioni il legislatore abbia inteso far rientrare anche la società in accomandita per azioni.

Comunque, per quel che concerne lo specifico settore del calcio, tale lettura rigorosa delle disposizioni della legge sul professionismo sportivo, secondo la quale non sarebbe ammissibile ai campionati professionistici una società costituita nella forma della s.a.p.a., viene di fatto smentita, o quanto meno ridimensionata, da alcune normative della FIGC. In particolare, sono l'art. 7 dello Statuto Federale e l'art. 1 dello Statuto e Regolamento della Lega Professionisti Serie C a riferirsi esplicitamente alle «*società di capitali*». In senso contrario, va però rilevato come l'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) parli nuovamente di «*società costituite in s.p.a. o s.r.l.*».

Ad ogni modo, la *ratio* della disposizione dell'art. 10 della L. n. 91 del 1981 appare chiara, ed è cioè quella di garantire che le società sportive siano dotate di presidi e meccanismi di solvibilità idonei, assicurati tanto dall'assunzione della forma di società per azioni quanto dalla costituzione secondo il tipo della società in accomandita per azioni. Si può, allora, prudenzialmente sostenere che anche tale ultima forma giuridica sia assumibile da una società sportiva che intenda militare nei campionati professionistici e stipulare contratti di lavoro sportivo con gli atleti. E che, dunque, il legislatore abbia inteso ricomprendere nella nozione di s.p.a. anche la s.a.p.a. Quindi, *bypassando* tali questioni interpretative, si può ribadire l'obbligatorietà, per le società sportive professionistiche, della costituzione in forma di società di capitali.<sup>12</sup>

Invece, in relazione alle società dilettantistiche, il quadro fornito dalla normativa di riferimento è diverso.

In tale settore, la disciplina è offerta, in particolare, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Più specificamente, è l'art. 90 di tale provvedimento – come modificato dall'art. 4 del D. L. 22 marzo 2004, n. 72 – ad entrare nel dettaglio della questione. Infatti, ai sensi di tale ultima disposizione, le società e le associazioni sportive dilettantistiche

---

<sup>10</sup> Si sottolinei, inoltre, come l'art. 10 della L. n. 91 del 1981 imponga, in ogni caso (e quindi in deroga alla disciplina del codice civile), la nomina obbligatoria del collegio sindacale.

<sup>11</sup> Si veda G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, II, Utet, Torino, 2010, 547-548.

<sup>12</sup> Sul punto, si veda L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 150-153.

devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR del 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.<sup>13</sup>

Si può già qui rilevare come il ventaglio di scelte offerto alle società dilettantistiche sia più ampio rispetto a quello che si prospetta per le squadre professionistiche, venendo a ricomprendere, oltre alle figure della s.p.a. e della s.r.l., anche quella, *sui generis*, della cooperativa.

Sarebbe, allora, sufficiente prendere atto di tale considerazione per rispondere in senso negativo al quesito prospettato al paragrafo 2. Se, infatti, la disciplina dettata per le squadre dilettantistiche fa esplicita menzione della cooperativa e, viceversa, quella relativa ai club professionistici tace al riguardo, si potrebbe concludere che la forma cooperativa non sia assumibile dalle compagini che militano nelle massime serie.

Tuttavia, come si vedrà nelle pagine che seguono, tale quesito non è di immediata soluzione, e lascia il campo a diverse opinioni interpretative.

Tra gli autori e gli esperti del diritto societario, infatti, si discute con vivacità circa la riconducibilità delle società cooperative nel novero delle società di capitali.

Per tali profili si può già da ora rinviare innanzitutto ai Capi V (artt. 2325-2451) e VII (artt. 2462-2483) del Titolo V del Libro V del codice civile, dedicati, rispettivamente, alle figure della società per azioni e della società a responsabilità limitata.

In secondo luogo, assume rilievo il Titolo VI del medesimo Libro V, il cui Capo I (artt. 2511-2545) fornisce la disciplina delle società cooperative.

**5.** Come visto, qualora il modello societario partecipativo (per intenderci, sulla falsa riga dell'esperienza del Barcellona FC) venisse esportato nella realtà sportiva italiana, l'unica veste giuridica che potrebbe essere data a tale iniziativa sarebbe, ad avviso di chi scrive, quella della società cooperativa.

Ciò posto, bisogna ora chiedersi: una società sportiva costituita nella forma di cooperativa sarebbe ammissibile ai campionati professionistici italiani, ed in particolare alle massime serie organizzate sotto l'egida della FIGC?

Si è detto, infatti, che ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici è necessaria l'assunzione della forma di società di capitali.

La questione, di fatto, viene a risolversi nel campo del diritto societario, ove si dibatte se, e a quali condizioni, la società cooperativa sia classificabile come società di capitali.

Indurrebbe a rispondere in senso negativo a tale quesito la definizione scolastica di società di capitali, la quale ricomprende esclusivamente le società per azioni, le

---

<sup>13</sup> È il medesimo art. 90 della L. n. 289 del 2002 a vietare espressamente il perseguimento dello scopo di lucro alle società o associazioni sportive dilettantistiche.

società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

Tale conclusione è a maggior ragione verosimile ove si consideri che la disciplina codicistica relativa a tali tre tipi societari è tutta contenuta nel Titolo V del Libro V del codice civile, mentre a fornire la regolamentazione concernente le cooperative è un diverso Titolo, il VI, del Libro V del codice civile.

Inoltre, si possono citare varie disposizioni di legge, le quali, riferendosi alle società di capitali, non fanno menzione delle società cooperative. A titolo esemplificativo, si rinvia al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile, che si intitola «*Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*» e che si apre con l'art. 2484, il cui *incipit* è il seguente: «*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata [...]*».

Tuttavia, prima di concludere che in alcun modo la società cooperativa possa essere considerata una società di capitali occorrerebbe considerare alcuni ulteriori elementi. Il dibattito tra gli autori sul tema è, infatti, animato, e trova conforto anche in alcune pronunce della giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, in riferimento alle società cooperative «*si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni*». Si tratta di un rinvio di carattere generale ed automatico alle norme sulle s.p.a. Inoltre, ove sussistano determinati presupposti (numero dei soci inferiore a venti; attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro), «*l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata*».

Mediante tali rinvii, la società cooperativa può dotarsi di una struttura del tutto simile a quella statuita dal codice civile per le società di capitali, pur mantenendo i propri elementi peculiari (variabilità del capitale; un voto per socio; principio della porta aperta).

Tale circostanza ha indotto alcuni autori ad individuare nella cooperativa che rinvii alle norme sulla s.p.a. o sulla s.r.l. una figura ibrida di società di capitali, figlia dell'intenzione del legislatore di creare una fattispecie non diversa da quelle disciplinate dal Titolo V del Libro V del codice civile.

Si afferma, allora, che la cooperativa diviene «*una società caratterizzata da elementi esclusivamente strutturali, funzionali allo scopo mutualistico dell'attività che si propone di esercitare: dunque una società a capitale variabile, regolata dalle norme sulla società per azioni, ovvero a responsabilità limitata, in dipendenza delle scelte dei soci. In sostanza, il rinvio di carattere generale alle disposizioni sulle s.p.a. sarebbe espressione di una concezione delle società cooperative più vicina a quella delineata nel codice di commercio del 1882, nel vigore del quale non costituivano un tipo a sé stante, bensì erano società a capitale variabile rette dalle disposizioni dettate per il tipo che assumevano*».<sup>14</sup>

Secondo questa interpretazione, la società cooperativa che rinvii alle norme sulla

---

<sup>14</sup> A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Cedam, Padova, 2007, 1239.



società per azioni (società cooperativa per azioni) o alle norme sulla società a responsabilità limitata (società cooperativa a responsabilità limitata) altro non sarebbe che una società per azioni o una società a responsabilità limitata con il *quid pluris* degli elementi peculiari della forma cooperativa. Quindi, una società di capitali, seppur ibrida.

A supporto di tale tesi si possono menzionare pronunce della giurisprudenza, le quali hanno ritenuto che nel novero delle società di capitali potesse essere ricondotta, a titolo esemplificativo, una società cooperativa a responsabilità limitata.<sup>15</sup>

Inoltre, si può fare riferimento alle decisioni adottate da alcune Autorità di Vigilanza. In particolare, rilevante è il precedente della Banca d'Italia in relazione all'attività di fornitura di servizi di pagamento.

Con la Direttiva 2007/64/CE è stato liberalizzato e disciplinato il settore dei servizi di pagamento.

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.11 (attuativo della normativa comunitaria) ha introdotto nel Testo Unico Bancario<sup>16</sup> l'art. 114-*novies*, il quale afferma che «*la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento*» ad esercitare la propria attività nella sola misura in cui l'istituto di pagamento medesimo abbia «*adottato la forma di società di capitali*».

Orbene, la Banca d'Italia, in via interpretativa, ha ritenuto che un istituto di pagamento possa essere autorizzato anche se costituito nella forma di società cooperativa per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata, di fatto riconducendo tali due ultime figure nel novero delle società di capitali. E lo ha fatto sul presupposto presupposto che alle cooperative siano applicabili, ove richiamate ed in quanto compatibili, le norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.

**6.** Alla luce delle vigenti normative che disciplinano lo sport professionistico e delle considerazioni di diritto societario sopra esposte, si possono esporre le seguenti conclusioni.

Innanzitutto, va rilevato come troppo spesso, nel dibattito sportivo italiano, si sia erroneamente individuato in alcune iniziative poste in essere da tifosi una fedele riproposizione dei modelli partecipativi societari proposti da alcuni club spagnoli.

Invece, associazioni come la menzionata MyROMA sono soggetti esterni alle società sportive, e quindi per gli stessi non possono trovare applicazione né il paragone con il Barcellona FC né, ovviamente, la regola che subordina l'iscrizione ai campionati professionistici all'adozione della forma di società di capitali.

Diversamente, qualora soluzioni quali quelle presenti nel calcio iberico fossero adottate da alcuni club professionistici italiani, allora ci si potrebbe interrogare se le disposizioni previste dalla L. n. 91 del 1981 – le quali fanno riferimento alle società di capitali – possano essere ostative all'ammissione di tali club ai nostri campionati professionistici.

Infatti, la veste giuridica che una società dovrebbe adottare nell'ipotesi in cui volesse riproporre il modello Barcellona è, a mio avviso, quella della società cooperativa,

<sup>15</sup> Cass., 30 ottobre 2006, n. 23329.

<sup>16</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

come disposta dal codice civile e con i rinvii alla disciplina della s.p.a. ovvero della s.r.l.

Solo la forma cooperativa, invero, assicura una struttura aperta, senza limiti per quanto attiene l'ingresso nella compagine azionaria ed il numero dei partecipanti al capitale sociale.

Un club dotato di tale assetto garantisce realmente ai tifosi la possibilità di incidere sulle sorti sportive dello stesso, grazie alla possibilità di divenire agevolmente socio ed influenzare le scelte gestionali.

Si è visto, però, che le disposizioni della L. n. 91/81 potrebbero costituire circostanza ostativa all'iscrizione di una società cooperativa ai campionati professionistici, in quanto le medesime statuiscono che la costituzione del club in forma di società di capitali sia *conditio sine qua non* ai fini dell'iscrizione stessa.

Tuttavia, si ha avuto modo di rappresentare come parte autorevole della dottrina, avallata da alcune pronunce giurisprudenziali e dall'applicazione pratica di alcune Autorità di Vigilanza, ritenga le società cooperative, nella misura in cui rinviino alle norme dettate per le s.p.a. e per le s.r.l., come società di capitali, seppur ibride.

Alla luce di ciò, si può concludere che, ove una società sportiva italiana si volesse dotare di un modello partecipativo di *governance* simile a quello del Barcellona FC, la FIGC dovrebbe ammetterla ai campionati di Serie A, Serie B ovvero di I o II Divisione.

A meno che la Federazione stessa non intenda fermarsi ad un'interpretazione rigorosa, ed a mio avviso erronea, del dato normativo.